

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 17 giugno 2008 (18.06) (OR. en)

10826/08

ANTIDUMPING 62 COMER 110 CHINE 41 **ASIE 62**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	28 maggio 2008
Oggetto:	Proposta di Rettifica del Regolamento del Consiglio del 28 aprile 2008 che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese esteso a India, Thailandia, Indonesia e Malaysia.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 173 definitivo/2

10826/08 IT DG E II

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 27.5.2008 COM(2008) 173 definitivo/2

Proposta di

Rettifica del

Regolamento del Consiglio del 28 aprile 2008 che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese esteso a India, Thailandia, Indonesia e Malaysia.

(presentata dalla Commissione)

IT IT

RELAZIONE

Il 28 aprile 2008 il Consiglio ha approvato un regolamento che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese esteso a'India, Thailandia, 'Indonesia e Malesia.

Il riferimento interno del documento adottato è 8180/08 Antidumping 46 COMER 67 CHINE 29 ASIE 39 + COR 1 (ro). Questo regolamento è in attesa di pubblicazione.

La Commissione ha constatato che il titolo non riprende la formulazione abitualmente utilizzata in casi simili e che il dispositivo del regolamento adottato non fa riferimento all'impegno già assunto da un esportatore indiano, anche se il testo del considerando 87 del progetto di regolamento ne fa menzione. Questo errore, puramente materiale, va corretto con urgenza prima che il testo sia pubblicato.

Si propone pertanto di sostituire il titolo e il dispositivo del regolamento del Consiglio recante il sopracitato riferimento 8180/08 Antidumping 46 COMER 67 CHINE 29 ASIE 39 + COR 1 (ro), con il titolo e il dispositivo rettificati allegati. Per facilitare il confronto, le parti modificate sono riportate in grassetto.

L'allegata proposta di rettifica del titolo e del dispositivo del citato regolamento del Consiglio deve essere adottata dal Consiglio e pubblicata *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

Rettifica del

Regolamento del Consiglio del 28 aprile 2008 che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese esteso a India, Thailandia, Indonesia e Malaysia.

Questo documento reca il riferimento 8180/08 Antidumping 46 COMER 67 CHINE 29 ASIE 39 + COR 1 (ro) in Consiglio.

Sono necessarie le due rettifiche seguenti:

A) Il titolo del regolamento del Consiglio del 28 aprile 2008 recante il riferimento 8180/08 Antidumping 46 COMER 67 CHINE 29 ASIE 39 + COR 1 (ro) deve leggersi come di seguito indicato. Le parti di testo aggiunte sono riportate in grassetto.

Regolamento del Consiglio del 28 aprile 2008 che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cumarina spedita dall'India, dalla Thailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, dichiarata o no originaria dell'India, della Thailandia, dell'Indonesia e della Malaysia.

B) Il dispositivo del regolamento del Consiglio del 28 aprile 2008 recante il riferimento 8180/08 Antidumping 46 COMER 67 CHINE 29 ASIE 39 + COR 1 (ro) deve essere sostituito dal testo seguente. Le parti di testo aggiunte sono riportate in grassetto.

Articolo 1

- 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice TARIC 2932 21 00 19) originaria della Repubblica popolare cinese.
- 2. L'importo del dazio è di 3 479 euro per tonnellata.
- 3. Il dazio antidumping definitivo di 3 479 euro per tonnellata applicabile alle importazioni originarie della Cina è esteso alle importazioni dello stesso prodotto di cui al paragrafo 1 spedito dall'India, dalla Thailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia stato dichiarato o no originario di uno di questi paesi (codici TARIC 2932 21 00 11, 2932 21 00 15 e 2932 21 00 16).

Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché le merci siano prodotte da società i cui

impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate ai sensi della suddetta decisione.

- 2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
 - a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e
 - b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

Articolo 3

Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio Il Presidente [...]

ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa alla cumarina venduta nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno sono indicate le seguenti informazioni:

- 1. L'intestazione 'FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO'.
- 2. Il nome dell'impresa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che emette la fattura commerciale.
- 3. Il numero della fattura commerciale.
- 4. La data di emissione della fattura commerciale.
- 5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
- 6. Una descrizione precisa delle merci, comprendente:
- il numero di codice del prodotto (PCN) utilizzato ai fini dell'inchiesta e dell'impegno,
- una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione (per esempio: 'PCN'),
- il numero di codice attribuito al prodotto dalla società (CPC) (se esistente),
- il codice NC,
- la quantità (in chilogrammi).
- 7. Il nome della società operante come importatore nella Comunità e alla quale la società esportatrice ha rilasciato direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all'impegno.
- 8. Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

'Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione n. [inserire il numero]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.'